

Iter Parlamentare

ICRANet

Pescara

Senato

**Accordo Istitutivo del
Network Internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica
ICRANET
in Pescara, Italia**

Preambolo

Consapevoli dell'importanza delle ricerche nell'astrofisica relativistica per la comprensione della vita e della evoluzione delle stelle e per la struttura del nostro universo così come per la identificazione delle leggi fondamentali della natura;

Consapevoli che le ricerche in questo campo sono basate necessariamente sulla collaborazione internazionale;

Riconoscendo che lo studio di oggetti celesti ed astrofisici ha delle radici profonde in molte culture;

Considerando il grande interesse popolare in tutte le nazioni per la scoperta di oggetti celesti come le *pulsars*, i *quasars*, i buchi neri;

Sottolineando l'importanza per lo sviluppo di molte tecnologie e tecniche usate e connesse con le ricerche in astrofisica relativistica quali le tecnologie ottiche, radio, spaziali e di telecomunicazione;

Premesso che le Parti al presente Accordo desiderano istituire un Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica, nel seguito indicato con il nome di ICRANET, quale organizzazione internazionale indipendente, dotata di propria gestione, di uno status internazionale, nonché di poteri, privilegi, immunità appropriati, come pure di altre condizioni necessarie al suo efficace funzionamento, perché possa conseguire i suoi obiettivi;

Considerando che il Governo italiano è disposto ad iniziare la negoziazione di un Accordo di sede per l'ICRANET;

Le Parti firmatarie hanno concordato quanto segue:

**Articolo I
Istituzione**

Con il presente strumento si istituisce una Organizzazione internazionale indipendente denominata ICRANET la quale agirà in conformità con lo Statuto allegato al presente Accordo, che è parte integrante di esso e che potrà essere, qualora necessario, emendato in conformità con l'Articolo 16 dello stesso.

**Articolo II
Firma, Ratifica, Accettazione, Approvazione, Adesione**

Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni internazionali presso il Governo della Repubblica italiana. Esso rimarrà aperto alla firma per un periodo di due anni dal

2003, a meno che tale periodo non venga prorogato dal Depositario prima della sua scadenza, su richiesta del Comitato di Direzione dell'ICRANET;

il Governo della Repubblica italiana sarà Depositario del presente Accordo;

i firmatari si impegnano ad essere vincolati dal presente Accordo in conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure;

il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato dal presente Accordo non costituirà alcun obbligo a fornire un supporto finanziario all'ICRANET; quest'ultimo potrà ricevere contributi volontari dagli Stati o dalle Organizzazioni internazionali;

successivamente alla scadenza del periodo specificato al comma 1, il presente Accordo rimarrà aperto all'adesione di ogni Stato e di ogni Organizzazione internazionale, subordinatamente all'approvazione del Comitato di Direzione dell'ICRANET a maggioranza semplice;

il relativo strumento di adesione sarà depositato presso il Governo della Repubblica Italiana.

Articolo III Parti contraenti

Una volta costituita l'ICRANET potranno associarsi ad essa Università e Centri di Ricerca.

Articolo IV Entrata in vigore

Il presente Accordo e lo Statuto allegato entreranno in vigore alla data in cui sarà depositato il terzo strumento di ratifica o di accettazione formale da parte di uno Stato o di una Organizzazione internazionale;

per ciascuno Stato o Organizzazione internazionale che depositerà lo strumento di adesione o di accettazione formale dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore alla data del suddetto deposito.

Articolo V Durata

Qualsiasi Parte Contraente può denunciare il presente Accordo mediante atto scritto inviato al Depositario. Tale denuncia diverrà effettiva tre mesi dopo la data in cui tale strumento è stato ricevuto.

Articolo VI Soluzione delle controversie

Ogni controversia tra le Parti relativa alla interpretazione o alla attuazione del presente Accordo, sarà risolta per via diplomatica.

l'ICRANET incoraggia la mobilità degli scienziati fra i Centri con l'intesa che ciascun Centro coprirà le spese di viaggio dei propri ricercatori mentre le spese locali saranno coperte dalla istituzione ospitante;

l'ICRANET attribuisce borse di studio per giovani scienziati sia a livello pre-dottorato di ricerca che postdottorale nell'ambito di speciali programmi di insegnamento;

l'ICRANET mette a disposizione delle istituzioni scientifiche e degli Stati Membri che desiderino cooperare nel settore della astrofisica relativistica, le proprie competenze.

Articolo 4 Organizzazione

La struttura organizzativa dell'ICRANET consiste di:

- a) un Comitato di Direzione;
- b) un Direttore;
- c) un Comitato Scientifico.

Articolo 5 Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione è composto dai seguenti membri:

- a) un rappresentante per ogni Stato ed ogni Organizzazione internazionale membro dell'ICRANET;
- b) un rappresentante aggiunto per ogni altro Stato o Organizzazione internazionale che contribuisca finanziariamente alle attività dell'ICRANET;
- c) un rappresentante per ogni Università e per ogni Centro di Ricerca associato all'ICRANET;
- d) un rappresentante per ogni altra istituzione che contribuisca alle attività dell'ICRANET accettata su decisione del Comitato di Direzione;
- e) un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze del Governo Italiano ed un rappresentante del Sindaco di Pescara, tenuto conto del contributo nazionale e dell'apporto relativo al costituendo accordo di sede. In relazione alle successive adesioni all'Accordo viene prevista la partecipazione di un ulteriore rappresentante per ogni Stato od Organizzazione internazionale che contribuiscono al bilancio annuale dell'ICRANET;
- f) un rappresentante per l'Università di Stanford, l'Università dell'Arizona, la Specola Vaticana e l'ICRA quali membri fondatori.

il Comitato di Direzione elegge un Presidente fra i suoi membri per un periodo di 3 anni, rinnovabile;

il Direttore è il segretario esecutivo del Comitato di Direzione;

il Comitato di Direzione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno; si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del Presidente, o per propria iniziativa se richiesto da almeno la metà dei suoi membri;

la maggioranza dei Membri costituisce il quorum per la riunione del Comitato di Direzione;

l'ICRANET incoraggia la mobilità degli scienziati fra i Centri con l'intesa che ciascun Centro coprirà le spese di viaggio dei propri ricercatori mentre le spese locali saranno coperte dalla istituzione ospitante;

l'ICRANET attribuisce borse di studio per giovani scienziati sia a livello pre-dottorato di ricerca che postdottorale nell'ambito di speciali programmi di insegnamento;

l'ICRANET mette a disposizione delle istituzioni scientifiche e degli Stati Membri che desiderino cooperare nel settore della astrofisica relativistica, le proprie competenze.

Articolo 4 Organizzazione

La struttura organizzativa dell'ICRANET consiste di:

- a) un Comitato di Direzione;
- b) un Direttore;
- c) un Comitato Scientifico.

Articolo 5 Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione è composto dai seguenti membri:

- a) un rappresentante per ogni Stato ed ogni Organizzazione internazionale membro dell'ICRANET;
- b) un rappresentante aggiunto per ogni altro Stato o Organizzazione internazionale che contribuisca finanziariamente alle attività dell'ICRANET;
- c) un rappresentante per ogni Università e per ogni Centro di Ricerca associato all'ICRANET;
- d) un rappresentante per ogni altra istituzione che contribuisca alle attività dell'ICRANET accettata su decisione del Comitato di Direzione;
- e) un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze del Governo Italiano ed un rappresentante del Sindaco di Pescara, tenuto conto del contributo nazionale e dell'apporto relativo al costituendo accordo di sede. In relazione alle successive adesioni all'Accordo viene prevista la partecipazione di un ulteriore rappresentante per ogni Stato od Organizzazione internazionale che contribuiscono al bilancio annuale dell'ICRANET;
- f) un rappresentante per l'Università di Stanford, l'Università dell'Arizona, la Specola Vaticana e l'ICRA quali membri fondatori.

il Comitato di Direzione elegge un Presidente fra i suoi membri per un periodo di 3 anni, rinnovabile;

il Direttore è il segretario esecutivo del Comitato di Direzione;

il Comitato di Direzione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno; si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del Presidente, o per propria iniziativa se richiesto da almeno la metà dei suoi membri;

la maggioranza dei Membri costituisce il quorum per la riunione del Comitato di Direzione;

Il Comitato di Direzione adotta il proprio regolamento.

Articolo 6 Funzioni del Comitato di Direzione

Le funzioni del Comitato di Direzione sono:

- i) eleggere il Direttore dell'ICRANET;
- ii) formulare, sentito il Comitato Scientifico, le linee guida per le attività dell'ICRANET, tenendo conto degli obiettivi indicati nell'Art.3;
- iii) esaminare:
 - (a) il livello annuale del bilancio;
 - (b) il livello dei rispettivi contributi;
 - (c) i piani finanziari;
 - (d) l'uso dei fondi disponibili per l'operatività dell'ICRANET;
- iv) considerare le proposte del Direttore per i programmi, i piani di lavoro, i piani finanziari, le proposte per il bilancio ed il personale dell'ICRANET e prendere le decisioni conseguenti;
- v) adottare, previa approvazione dei rispettivi contribuenti, gli aumenti di bilancio a loro carico, basati sulle necessità delle attività scientifiche dell'ICRANET;
- vi) considerare il rapporto annuale ed altri rapporti del Direttore sulle attività dell'ICRANET;
- vii) nominare un-revisore dei conti esterno ed approvare il piano annuale di revisione dei conti;
- viii) redigere ed approvare il regolamento del personale in linea con quanto previsto da altri organismi nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 7 Votazioni del Comitato di Direzione

Le votazioni del Comitato di Direzione sono regolate come segue:

- i) ciascun Membro del Comitato di Direzione esprime un voto;
- ii) le decisioni del Comitato di Direzione sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti, salvo quanto specificato nel presente Statuto all'Art. 8.

Articolo 8 Nomina del Direttore

La nomina del Direttore per un periodo che non eccede cinque anni, rinnovabile, viene decisa da una maggioranza di due terzi dei componenti del Comitato di Direzione. In caso di mancato raggiungimento del quorum, nel corso di due adunanze successive, la decisione viene adottata a maggioranza semplice dei presenti. Per il primo periodo di cinque anni il Presidente dell'ICRA sarà il Direttore.

Articolo 9 Funzioni e poteri del Direttore

Il Direttore è il capo accademico ed amministrativo dell'ICRANET. In tali capacità il Direttore:

Articolo 12 Segreteria

- La Segreteria dell'ICRANET dispone del personale necessario al suo buon funzionamento;
- i membri della segreteria sono reclutati dal Direttore come da articolo 9 (comma 2, a);
- il criterio principale per l'assunzione del personale e per la determinazione delle condizioni di impiego è quello di garantire i massimi livelli di qualità ed efficienza;
- i parametri salariali, l'assicurazione, gli schemi pensionistici ed ogni altra condizione di impiego saranno stabiliti da un apposito regolamento del personale come da articolo 6 (viii).

Articolo 13 Finanze

- L'ICRANET è finanziato con mezzi come contributi volontari e donazioni, spese di iscrizione ai corsi ed ai seminari, proventi derivanti da programmi speciali di formazione o da attività di assistenza tecnica, redditi da pubblicazioni, interessi provenienti da Trust, dotazioni o conti bancari;
- le parti del presente accordo non sono tenute a fornire all'Istituto qualsivoglia sostegno finanziario oltre ai loro contributi volontari.
- le operazioni finanziarie dell'ICRANET sono regolamentate da norme finanziarie adottate dal Comitato di Direzione in conformità con i principi delle Nazioni Unite;
- il bilancio dell'ICRANET è approvato annualmente dal Comitato di Direzione;
- il Governo Italiano contribuisce al bilancio dell'ICRANET nella forma seguente: con inizio dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il contributo finanziario per ciascun anno sarà di € 1.549.370 e potrà essere aumentato secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente Statuto;
- ogni contributo che l'ICRANET potrà ricevere da Stati, da Organizzazioni internazionali o Organizzazioni non governative, da Università e Centri di Ricerca e dal pagamento di servizi resi sarà parte del bilancio;
- il Bilancio copre il costo del personale, i costi operativi e le spese per l'attuazione dei programmi;
- la Municipalità di Pescara ha messo a disposizione per le attività dell'ICRANET una sede in Pescara.

Articolo 14 Rapporti con altre organizzazioni

- Al fine di conseguire i suoi obiettivi l'ICRANET può stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni, fondazioni ed agenzie internazionali, nazionali o regionali;
- I Centri di Ricerca che desiderino partecipare alle attività dell'ICRANET, previste da questo accordo, invieranno al Direttore una notifica in tal senso.

Articolo 15
Diritti, Privilegi ed Immunità

Un accordo di sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'ICRANET sarà stipulato al fine di definire i privilegi e le immunità dell'istituenda Organizzazione internazionale.

Articolo 16
Emendamenti

Emendamenti potranno essere apportati al presente Statuto all'unanimità dagli Stati o Organizzazioni internazionali Parti del presente Accordo. Detti emendamenti entreranno in vigore sei mesi dopo la loro approvazione.

Articolo 17
Scioglimento

L'ICRANET può essere sciolto da una maggioranza di tre quarti dei componenti del Comitato di Direzione qualora sia stato accertato che gli scopi dell'ICRANET non siano stati raggiunti;

in caso di scioglimento, i beni dell'ICRANET situati nel paese ospite o in altri paesi saranno ceduti a tali paesi per essere utilizzati per scopi analoghi o ceduti ad istituzioni che hanno finalità analoghe a quelle dell'ICRANET nei rispettivi paesi, previo accordo tra il Governo di quei paesi ed il Comitato di Direzione.

Articolo 18-
Norme Finali

Nel caso di chiusura dell'ICRANET non vi sarà alcun costo per le Parti Contraenti dell'Accordo.





Senato della Repubblica

Atto Senato n. 2796

XIV Legislatura

Trattazione in Commissione | Trattazione in consultiva | Trattazione in Assemblea

Ratifica ed esecuzione dell' Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l' astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003

Testi disponibili

Testo DDL 2796

Relazione 2796-A

Testo approvato 2796 (Bozza provvisoria)

Iter

16 Giugno 2004: approvato

Trasmesso all'altro ramo

Successione delle letture parlamentari		
S. 2796	approvato	16 Giugno 2004
C. 5070	approvato definitivamente, non ancora pubblicato	27 Gennaio 2005

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri **Franco Frattini** (Governo Berlusconi-II)

Di concerto con »

Ministro dell' interno **Beppe Pisanu**, Ministro della giustizia **Roberto Castelli**, Ministro dell' economia e finanze **Giulio Tremonti**, Ministro dell' istruzione, università e ricerca **Letizia Moratti**

Natura

ordinaria

Ratifica di trattati internazionali

Presentazione

Presentato in data **27 Febbraio 2004**; annunciato nella seduta n.551 del 2 Marzo 2004

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI, ASTRONOMI E ASTRONOMIA, CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FISICA

Relatori

Alla Commissione nominato in data 20 Aprile 2004 Sen. **Fiorello Provera** (LP). All'Assemblea di maggioranza nominato nella seduta n. 185 in data 11 Maggio 2004 Sen. **Fiorello Provera** (LP) (testo modificato). In data 13 Maggio 2004 presentata la relazione; annuncio nella seduta n.605 del 13 Maggio 2004.

Assegnazione

Assegnato alla **3^a (Affari esteri, emigrazione)** in sede **referente** in data 25 Marzo 2004. Assegnazione annunciata nella seduta n.573 del 25 Marzo 2004. Pareri della Commissione **1^a (Affari Costituzionali)**; **5^a (Bilancio)**; **7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)**; **8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)**; **10^a (Industria, commercio, turismo)**

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria		
Seduta	Attività	Interventi
Commissione 3^a (Affari esteri, emigrazione) in sede referente		
Seduta pom. n.181 20 Aprile 2004		Sen. Fiorello Provera (LP) (come presidente) (interv. come relatore)
Seduta pom. n.185 11 Maggio 2004	Esito: concluso l'esame	Sen. Fiorello Provera (LP) (come presidente) (illustra emendamenti) (interv. come relatore)

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive		
Seduta	Attività	Interventi
Commissione 1^a (Affari Costituzionali)		
Seduta n.180 21 Aprile 2004 sottocommissione.	Esito: non ostativo Parere destinato alla commissione 3^a (Affari esteri, emigrazione)	Sen. Luciano Falcier (FI) (come presidente)
Commissione 2^a (Giustizia)		
Seduta n.106 11 Maggio 2004 sottocommissione.	Esito: non ostativo Parere destinato alla commissione 3^a (Affari esteri, emigrazione)	
Commissione 5^a (Bilancio)		
Seduta n.324 6 Maggio 2004 sottocommissione.	Esito: fav. subordinato a emendamenti costituz. art. 81 Parere destinato alla commissione 3^a (Affari esteri, emigrazione)	Sen. Antonio Azzollini (FI) (come presidente) Sottosegretario di Stato per l' economia e finanze Giuseppe Vegas (Governo Berlusconi-II)
Commissione 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)		

Seduta n.57 20 Aprile 2004 sottocommissione.	Esito: rimesso alla commissione Parere destinato alla commissione 3^a (Affari esteri, emigrazione)
--	---

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula		
Seduta	Attività (esito)	Interventi
Seduta pom. n.617 16 Giugno 2004	Discussione generale Conclusa discussione generale.	Sen. Roberto Calderoli (LP) (come presidente)
Seduta pom. n.617 16 Giugno 2004	Trattazione articoli Esaminati gli articoli da 1 a 4 del testo della Commissione	
Seduta pom. n.617 16 Giugno 2004	Esito: approvato Dichiarazione di voto e votazione finale (modificato rispetto al testo proposto)	Sen. Roberto Manzione (Mar-DL-U) favorevole a nome del gruppo Sen. Roberto Calderoli (LP) (come presidente)

Legislatura 14° - Disegno di legge N. 2796

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— **XIV LEGISLATURA** ————

N. 2796

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2004

—————
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per
l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19
marzo 2003
—————

dell'Università di Stanford, che ha promosso la missione spaziale «GPB» con un intervento di oltre 900 milioni di euro da parte della NASA, dell'Università dell'Arizona che gestisce alcuni Osservatori fra i maggiori del mondo, della Specola del Vaticano che ha effettuato importanti investimenti nei telescopi di nuova tecnologia e dell'ICRA, a nome di tutti i suoi membri, che includono anche l'Università «La Sapienza», viene prevista la partecipazione di un rappresentante di dette Istituzioni nel Comitato di direzione, quali membri fondatori (articolo 5, lettera *f*), dello statuto), in relazione alla partecipazione di detti organismi alle attività previste dall'Accordo.

Si precisa, al riguardo, che al Comitato di direzione, oltre al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 5, comma 1, lettera *e*), dello statuto), è prevista la partecipazione di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e di un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in rappresentanza dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), dello statuto, tenuto conto delle attività svolte dall'ICRANET in materia di ricerca scientifica internazionale e di coordinamento tra le Università ed i centri di ricerca associati. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano, con una Dichiarazione, specificherà che al Comitato di direzione parteciperà un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ai sensi del citato articolo 5 dello statuto. Si aggiunge, inoltre, la partecipazione del Sindaco di Pescara e dell'ICRA, quale Ente riconosciuto dal MIUR con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 1991.

Lo stesso articolo 5 prevede la possibilità di partecipazione di altri Paesi che decidano di aderire successivamente all'Accordo, con il relativo impegno a sostenere finanziariamente le attività dell'ICRANET.

I singoli articoli dello statuto prevedono:

Articolo 2

L'articolo 2 indica l'ubicazione della sede dell'ICRANET nella città di Pescara. Infatti per lo svolgimento delle attività scientifiche, il Comune di Pescara metterà a disposizione dell'Organismo, in via gratuita, una sede adeguata di circa 1.200 metri quadri, interamente ristrutturata, ubicata in Piazza della Repubblica, n. 10; sono stati, altresì, identificati ulteriori locali per gli sviluppi futuri dei laboratori, da utilizzare per le attività di ricerca.

Articolo 3

L'articolo 3 indica gli scopi dell'Accordo, in particolare:

- la promozione della cooperazione scientifica internazionale nel settore dell'astrofisica relativistica;
- lo sviluppo delle attività di ricerca presso le organizzazioni scientifiche internazionali;
- il coordinamento delle ricerche teoriche, sperimentali ed osservative con le università ed i centri di ricerca internazionali associati che operano nelle varie aree geografiche;

- la messa a disposizione delle attrezzature già disponibili presso le istituzioni scientifiche degli Stati membri, per consentire la formazione dei ricercatori nazionali nonché la mobilità degli scienziati tra i Paesi aderenti.

Le attività operative dell'ICRANET, indicate nell'articolo 3 vengono così suddivise:

- insegnamenti a livello di dottorato di ricerca e postdottorale;
- programmi di formazione scientifica a breve ed a lungo periodo;
- organizzazione di seminari e convegni internazionali;
- programmi di scambio fra scienziati e personale associato;
- concessione di borse di studio per programmi speciali di insegnamento;
- sviluppo della comunicazione elettronica fra i centri di ricerca;
- costituzione di banche dati integrate;
- costituzione di banche dati integrate; sviluppo di nuove tecniche di comunicazione;
- cooperazione scientifica e trasferimento tecnologico verso le industrie;
- partecipazione in organizzazioni scientifiche internazionali che operano nei settori della cosmologia, astrofisica delle alte energie, fisica teorica e fisica matematica.

Articoli 4, 5, 6 e 7

Gli articoli 4, 5 e 6 indicano la struttura organizzativa, che prevede la costituzione del Comitato di direzione e le relative partecipazioni italiane, analiticamente indicate in precedenza, nonché le funzioni operative e le maggioranze richieste per le votazioni (articolo 7).

Articolo 8

Le disposizioni dell'articolo 8 prevedono la nomina del Direttore per il periodo di cinque anni, salva la possibilità del rinnovo, nonché le maggioranze necessarie per la nomina da parte dei membri che votano nel Comitato di direzione.

Articolo 9

L'articolo 9 disciplina in via analitica le funzioni attribuite ed i poteri previsti per il direttore, quale capo accademico ed amministrativo dell'ICRANET.

Articolo 10

L'articolo 10 prevede la costituzione del Comitato Scientifico, la relativa composizione e l'elezione del Presidente per un periodo di tre anni, rinnovabile.

Articolo 11

L'articolo 11 indica le funzioni di consulenza del Comitato Scientifico per le attività da realizzare, il necessario coordinamento delle ricerche, nonché l'adozione del previsto regolamento.

Articolo 12

Le disposizioni dell'articolo 12 prevedono la costituzione della Segreteria, nonché le procedure per l'assunzione del personale e le condizioni di impiego. Viene altresì prevista l'adozione di un regolamento in materia di parametri salariali, assicurazione, schemi pensionistici ed altre condizioni di impiego, in linea con quanto previsto dagli Organismi che operano nell'ambito delle Nazioni Unite.

Articolo 13

L'articolo 13 disciplina in via analitica le fonti finanziarie per il sostegno delle attività amministrative ed operative dell'ICRANET.

In merito alla possibilità prevista all'articolo 13, paragrafo quinto, di poter integrare il contributo nazionale in relazione alle necessità delle attività scientifiche dell'Organismo, si fa presente che tale possibilità è subordinata, in ogni caso, alla preventiva approvazione dei Paesi ed organismi contribuenti all'ICRANET secondo la disposizione stabilita all'articolo 6, numero V).

Sul piano nazionale e nel rispetto della normativa interna, qualora si verifichi la suddetta previsione, si evidenzia che in sede di predisposizione della clausola finanziaria per la copertura della spesa relativa alla partecipazione italiana alle attività dell'ICRANET, all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, viene indicato che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio per l'attuazione dell'indicato articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e trasmette alle Camere gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge n. 468 del 1978.

Le operazioni di gestione sono da includere in specifiche disposizioni del regolamento finanziario, da approvare da parte del Comitato di direzione, in conformità ai principi previsti dal sistema delle Nazioni Unite.

Si evidenzia l'impegno da parte italiana per assicurare la continuità delle attività operative. Viene previsto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, un contributo di euro 1.550.330 annui a decorrere dall'anno 2004 (articolo 13, paragrafo quinto), aumentabile ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto.

In relazione alla disposizione dell'articolo 13, paragrafo ottavo, il comune di Pescara, come indicato in precedenza, mette a disposizione, in via gratuita, una sede già ristrutturata per consentire lo svolgimento delle attività dell'ICRANET.

Le operazioni finanziarie dell'ICRANET vengono disposte secondo la normativa finanziaria da approvare da parte del Comitato di direzione, in conformità con i principi previsti dalle Nazioni Unite (articolo 13, paragrafo terzo).

Articolo 14

L'articolo 14 prevede la stipula di accordi di collaborazione con altre organizzazioni, fondazioni ed agenzie internazionali, nazionali o regionali interessate.

Articolo 15

La materia relativa alla concessione dei diritti, privilegi ed immunità in favore dell'ICRANET sarà prevista da un apposito Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'ICRANET, secondo le disposizioni già adottate per altri organismi delle Nazioni Unite che operano sul territorio nazionale.

Articolo 16

L'articolo 16 disciplina la introduzione di emendamenti da apportare allo statuto medesimo, nonché le condizioni per la loro entrata in vigore.

Si evidenzia che la possibilità della revisione del testo dello statuto può essere attuata con l'accordo e con il voto unanime di tutte le Parti contraenti, in conformità a quanto previsto in precedenti e similari Accordi internazionali.

Articolo 17

Le disposizioni dell'articolo 17 riguardano la cessione, ovvero l'utilizzo dei beni dell'ICRANET disponibili nel Paese ospite ed in altri Paesi, qualora si verifichi lo scioglimento dell'organismo.

Articolo 18

L'articolo 18 prevede l'esclusione dei costi a carico delle Parti contraenti nell'ipotesi della chiusura dell'ICRANET.

Relazione tecnica

Legislatura 14° - Disegno di legge N. 2796

L'Accordo tra l'Italia, la Santa Sede e la Repubblica di Armenia prevede la costituzione di un Centro internazionale di coordinamento per l'astrofisica relativistica, di seguito denominato «ICRANET», con sede nella città di Pescara (articolo II dell'Accordo, articolo 2 dello statuto).

Le attività dell'ICRANET sono rivolte allo sviluppo della cooperazione scientifica internazionale e prevedono lo svolgimento di progetti di sviluppo, ricerca, formazione, la concessione di borse di studio, l'organizzazione di seminari, convegni, nonché programmi di scambio di ricercatori ed esperti nei settori scientifici dell'astrofisica sperimentale ed osservazionale (articolo 3 dello statuto).

Per tali finalità, l'ICRANET svolge attività di coordinamento con le istituzioni scientifiche ed i centri internazionali (articolo 3, paragrafo quarto, dello statuto) di detti Paesi che operano in varie aree geografiche mediante Accordi di collaborazione. Tali centri ed istituzioni contribuiscono alla realizzazione dei programmi scientifici dell'organismo.

Tale collaborazione, estesa alla rete dei centri associati, consente di attuare progetti di ricerca e di formazione per il personale scientifico che proviene da altri Paesi. Dette attività vengono svolte nei locali dell'ICRANET, già ristrutturati e messi a disposizione in via gratuita dal comune di Pescara (articolo 13, paragrafo ottavo).

Al fine di assicurare la continuità del finanziamento delle spese amministrative ed operative del bilancio dell'ICRANET, viene chiesto all'Italia un apporto contributivo (articolo 13, paragrafo quinto) quantificato in euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004.

Viene altresì prevista la possibilità di una revisione dell'indicato contributo italiano, in relazione alle necessità operative dell'Organismo (articolo 13, paragrafo quinto) ed alla approvazione dei rispettivi Paesi contribuenti (articolo 6, numero I).

L'Accordo attribuisce all'ICRANET la personalità giuridica internazionale e, pertanto, l'Organismo prevede le assunzioni del personale scientifico, direttivo ed amministrativo, secondo le disposizioni stabilite dal sistema comune delle Nazioni Unite in materia di personale internazionale, che richiedono, tra l'altro, il ricorso alle procedure dei contratti internazionali.

Sulla base delle remunerazioni fissate per gli amministratori, funzionari e dipendenti della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e di quelle previste per il Centro internazionale di fisica teorica (ICTP) con sede in Trieste, la relativa spesa viene così suddivisa:

Articoli 4, 8, 12

Personale scientifico:

- n. 1 direttore (euro 206.583 x 1 persona x 1 anno) euro 206.583
- n. 2 scienziati di chiara fama – Livello P4 – (euro 92.962 x 2 persone x 1 anno) »
185.924

n. 6 scienziati post-dottorato – Livello P2 – (euro 61.975 x 6 persone x 1 anno) »
371.850

Personale amministrativo:

n. 1 funzionario amministrativo, dirigente – Livello P4 – (euro 92.962 x 1 persona x 1 anno) » 92.962

n. 5 unità: n. 3 tecnici e n. 2 amministrativi – Livello P1 per la Biblioteca e la Segreteria
(euro 43.382 x 5 persone x 1 anno)

» 216.910

Totale onere (articoli 4, 8, 12) euro 1.074.229

Articolo 12

Spese amministrative:

acquisto cancelleria e stampanti euro 10.000

acquisto software

» 40.000

telefoni, fax, comunicazioni

» 35.000

acquisto libri e pubblicazioni scientifiche

» 60.000

assicurazioni, pulizia

» 50.000

energia elettrica, acqua

» 35.200

Totale (articolo 12) euro 230.200

Articoli 5, 11

Spese per riunione:

n. 1 riunione del Comitato di direzione ospitalità per n. 70 delegati e partecipanti:
(euro 30 x n. 2 pasti x 70 persone) euro 4.200

piccola colazione e caffè negli intervalli
(resta escluso il pernottamento che è a carico degli organismi ed enti rappresentati)

» 965

Totale euro 5.165

n. 1 riunione del Comitato scientifico sulla base del precedente calcolo (5.164 x n. 1 riunione)

euro 5.165

Totale parziale euro 10.330

Al suddetto onere è da aggiungere l'ulteriore spesa per la partecipazione alle riunioni del Comitato di direzione e del Comitato scientifico. Nella ipotesi dell'invio a Pescara di n. 3 funzionari (n. 1 del Ministero degli affari esteri, n. 1 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e n. 1 del Ministero dell'economia e delle finanze) alla riunione del Comitato di direzione e di n. 1 funzionario del Ministero degli affari esteri alla riunione del Comitato scientifico, per un giorno il calcolo della spesa è di:

spesa di missione

diaria per n. 1 persona-pernottamento

(euro 139 x 1 persona x 1 giorno) euro 139

indennità giornaliera e rimborso pasti

(euro 68 x 1 persona x 1 giorno) » 68

spesa di viaggio – n. 1 biglietto ferroviario andata-ritorno Roma-Pescara (euro 30 x 1 persona = euro 30 + euro 3 quale maggiorazione del 10 per cento) » 33

Totale euro 240

Totale (euro 240 x 4 persone) euro 960

(da iscrivere per 480 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e per i 240 rispettivamente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze)

Totale oneri (articoli 5, 11) euro 11.290

Articolo 3, paragrafi secondo e quarto:

Al fine di rendere operativi i progetti di ricerca e di formazione nei settori scientifici, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori tra l'ICRANET ed i Centri di ricerca internazionali associati. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi in materia scientifica, si prevede che il Centro possa ospitare annualmente n. 20 unità, per un periodo di 20 giorni.

In relazione agli importi previsti per gli scambi fra le Università ed indicati negli Accordi di collaborazione scientifica, la relativa spesa è così suddivisa:

spese per vitto e alloggio:

n. 20 docenti o ricercatori per 20 giorni

(euro 30 al giorno x 2 pasti x 20 persone x 20 giorni) euro 24.000

(euro 94,5 x n. 1 pernottamento x 20 persone x 20 giorni) » 37.800

Sempre in relazione agli scambi suddetti per la cooperazione scientifica, si prevede che il Centro possa inviare nei Centri associati n. 20 unità, quali docenti e ricercatori.

I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Jerevan

(euro 1.549 x 20 persone) euro 30.980

Totale onere (articolo 3, paragrafi secondo e quarto) euro 92.780

Articolo 3, paragrafo sesto

Viene prevista la concessione di n. 15 borse di studio, per un periodo di 12 mesi, in favore di ricercatori e scienziati che partecipano ai programmi speciali di insegnamento. La relativa spesa viene così suddivisa:

borsellino mensile

(euro 77 x 15 persone x 12 mesi) euro 139.500

spese di assicurazione

(euro 155 x 15 persone) » 2.325

Totale onere (Articolo 3, paragrafo sesto) euro 141.825

Relativamente al finanziamento delle altre spese per l'utilizzo di sistemi informatici connessi alle attività di ricerca, si provvede mediante l'apporto ed i contributi volontari di altri enti ed organismi nazionali ed internazionali, nonché con i contributi previsti in sede di stipula degli accordi di collaborazione con i centri associati, agenzie di ricerca, Comunità europee ed altri organismi interessati (articolo 13, paragrafi primo e sesto).

Si fa presente, peraltro, che il comune di Pescara mette a disposizione in via gratuita i locali e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della attività dell'ICRANET (articolo 13, paragrafo ottavo). Un apposito Accordo di sede dovrà prevedere la concessione dei privilegi ed immunità per i locali ed il personale, in analogia a quanto previsto per altri organismi internazionali che hanno sede in Italia.

In relazione a quanto sopra indicato, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, di euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

articoli 4, 8, 12 euro 1.074.229

articolo 12

» 230.200

articoli 5, 11

» 11.290

articolo 3, paragrafi secondo e quarto

» 92.780

articolo 3, paragrafo sesto

» 141.825

Totale euro 1.550.324

Totale in cifra tonda euro 1.550.330

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero del personale da assumere, delle spese amministrative, delle riunioni e loro durata, del numero di docenti o ricercatori che partecipano ai corsi di formazione e di ricerca in Italia ed all'estero, delle borse di studio e del numero dei funzionari che partecipano alle riunioni del Comitato di direzione e del Comitato scientifico, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del disegno di legge medesimo.

Legislatura 14° - Disegno di legge N. 2796

Analisi tecnico-normativa

In analogia alle disposizioni di precedenti Accordi che prevedono l'istituzione di organismi di ricerca internazionale con sede in Italia ed in relazione al contenuto della legislazione proposta, si prevede la costituzione di un organismo indipendente, dotato di appropriata gestione, di personalità giuridica e di uno *status* internazionale, per il quale viene assicurata la continuità del finanziamento italiano per lo svolgimento delle attività di ricerca.

Le misure proposte dal disegno di legge prevedono la concessione di un contributo annuale del Governo italiano per sostenere le attività amministrative ed operative del Network internazionale di centri per l'astrofisica relativistica (ICRANET), con sede in Pescara e che persegue l'obiettivo della promozione e della cooperazione scientifica internazionale.

La normativa proposta non ha alcuna incidenza sulle leggi e sui regolamenti vigenti; infatti, non viene prevista nessuna modifica, ovvero ampliamenti delle funzioni e del personale dell'attuale struttura delle Amministrazioni dello Stato.

Le previste disposizioni normative non prevedono alcuna innovazione o modifiche alle norme della Unione europea e risultano quindi compatibili con il vigente ordinamento comunitario.

In linea con quanto sopra indicato, non vengono introdotte innovazioni o modifiche alle competenze legislative ed amministrative delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

La normativa proposta non presenta nessuna incidenza in ordine alla coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Non sono previste modifiche in materia di rilegificazioni, ovvero possibilità di utilizzare norme di delegificazione.

Le disposizioni normative previste dal testo risultano necessarie ed in linea con quelle già adottate ed attualmente in vigore per analoghi organismi internazionali di ricerca con sede in Italia.

Relativamente ai riferimenti normativi contenuti nel testo, essi risultano correttamente imputati, anche per quanto riguarda le successive modificazioni.

Non viene previsto alcun ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di introdurre modificazioni alle vigenti disposizioni.

Il testo proposto non prevede effetti abrogativi impliciti, ovvero specifiche abrogazioni alle vigenti disposizioni.

Il provvedimento proposto risulta coerente con il disposto costituzionale e non vi sono giudizi di costituzionalità in corso per il medesimo, ovvero per un soggetto analogo.

Non risultano altri disegni di legge, riguardanti analoga materia, attualmente all'esame del Parlamento.

Legislatura 14° - Disegno di legge N. 2796

Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

La normativa proposta è finalizzata ad assicurare con regolarità annuale le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività istituzionali dell'ICRANET. Sussiste, peraltro, l'interesse del Governo di ospitare in Italia l'Organizzazione internazionale, universalmente riconosciuta per il livello di eccellenza scientifica nel settore dell'astrofisica relativistica.

L'ICRANET opera quale punto di riferimento per l'assistenza alla ricerca nei settori dell'astrofisica relativistica per i Paesi aderenti ed in via di sviluppo mediante l'erogazione di borse di studio in favore di ricercatori e scienziati che partecipano ai programmi speciali di insegnamento. Al fine, poi, di rendere operativi i progetti di ricerca e di formazione scientifica, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori tra l'ICRANET ed i centri di ricerca internazionali associati, secondo le intese da stipulare con i Paesi interessati.

Non si rileva alcun impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente; dette norme non comportano oneri organizzativi a carico delle Amministrazioni pubbliche, delle strutture centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, salvo la messa a disposizione in via gratuita dei locali, debitamente ristrutturati, da parte del comune di Pescara. Peraltro, viene prevista la stipula di un Accordo di sede per la concessione all'ICRANET dei diritti, dei privilegi e delle immunità, secondo le disposizioni adottate per gli altri organismi delle Nazioni Unite che operano in Italia e, ciò, al fine di consentire all'ICRANET di poter svolgere le previste attività operazionali.

I soggetti beneficiari della normativa proposta sono l'ICRANET, il Segretariato permanente, nonché i docenti e ricercatori che utilizzano le borse di studio e partecipano alle attività di formazione mediante i programmi di scambio con i centri di ricerca internazionali associati.

Il provvedimento proposto non prevede alcuna delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto dell'Accordo.

La costituzione dell'ICRANET consente all'Italia di partecipare alle attività scientifiche internazionali, per la cui realizzazione i Paesi industrializzati hanno effettuato investimenti valutati in euro per oltre 1.000 milioni. Il contributo italiano, nel finanziare le spese del Centro di coordinamento di Pescara, facilita, altresì, la collaborazione dell'ICRANET alle indicate attività scientifiche che sono rivolte ad approfondire, al massimo livello, le origini ed i risultati della ricerca. Peraltro, il proficuo utilizzo dei risultati raggiunti nei settori scientifici e tecnologici agevola le attività di programmazione e le nuove missioni di ricerca nei settori scientifici e tecnologici interessati. L'ICRANET favorisce l'accesso degli scienziati e ricercatori italiani ai prestigiosi laboratori dei Paesi aderenti; esso promuove, nel contempo, lo sviluppo scientifico e tecnologico nelle Nazioni che partecipano all'Accordo per completare ovvero ampliare le proprie attività di ricerca nei settori dell'astrofisica relativistica.

Legislatura 14° - Disegno di legge N. 2796

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Legislatura 14° - Relazione N. 2796-A

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Falcier)

21 aprile 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Legislatura 14° - Relazione N. 2796-A

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Azzollini)

6 maggio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 3, comma 1, le parole: «nel limite massimo di», siano sostituite dalle seguenti: «valutato in».

Legislatura 14° - Disegno di legge N. 2796

Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

La normativa proposta è finalizzata ad assicurare con regolarità annuale le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività istituzionali dell'ICRANET. Sussiste, peraltro, l'interesse del Governo di ospitare in Italia l'Organizzazione internazionale, universalmente riconosciuta per il livello di eccellenza scientifica nel settore dell'astrofisica relativistica.

L'ICRANET opera quale punto di riferimento per l'assistenza alla ricerca nei settori dell'astrofisica relativistica per i Paesi aderenti ed in via di sviluppo mediante l'erogazione di borse di studio in favore di ricercatori e scienziati che partecipano ai programmi speciali di insegnamento. Al fine, poi, di rendere operativi i progetti di ricerca e di formazione scientifica, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori tra l'ICRANET ed i centri di ricerca internazionali associati, secondo le intese da stipulare con i Paesi interessati.

Non si rileva alcun impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente; dette norme non comportano oneri organizzativi a carico delle Amministrazioni pubbliche, delle strutture centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, salvo la messa a disposizione in via gratuita dei locali, debitamente ristrutturati, da parte del comune di Pescara. Peraltro, viene prevista la stipula di un Accordo di sede per la concessione all'ICRANET dei diritti, dei privilegi e delle immunità, secondo le disposizioni adottate per gli altri organismi delle Nazioni Unite che operano in Italia e, ciò, al fine di consentire all'ICRANET di poter svolgere le previste attività operazionali.

I soggetti beneficiari della normativa proposta sono l'ICRANET, il Segretariato permanente, nonché i docenti e ricercatori che utilizzano le borse di studio e partecipano alle attività di formazione mediante i programmi di scambio con i centri di ricerca internazionali associati.

Il provvedimento proposto non prevede alcuna delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto dell'Accordo.

La costituzione dell'ICRANET consente all'Italia di partecipare alle attività scientifiche internazionali, per la cui realizzazione i Paesi industrializzati hanno effettuato investimenti valutati in euro per oltre 1.000 milioni. Il contributo italiano, nel finanziare le spese del Centro di coordinamento di Pescara, facilita, altresì, la collaborazione dell'ICRANET alle indicate attività scientifiche che sono rivolte ad approfondire, al massimo livello, le origini ed i risultati della ricerca. Peraltro, il proficuo utilizzo dei risultati raggiunti nei settori scientifici e tecnologici agevola le attività di programmazione e le nuove missioni di ricerca nei settori scientifici e tecnologici interessati. L'ICRANET favorisce l'accesso degli scienziati e ricercatori italiani ai prestigiosi laboratori dei Paesi aderenti; esso promuove, nel contempo, lo sviluppo scientifico e tecnologico nelle Nazioni che partecipano all'Accordo per completare ovvero ampliare le proprie attività di ricerca nei settori dell'astrofisica relativistica.

Legislatura 14° - Relazione N. 2796-A

DISEGNO DI LEGGE

Testo d'iniziativa del Governo

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

Identico

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

Identico

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **valutato in euro** 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

Legislatura 14° - Relazione N. 2796-A

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XIV LEGISLATURA ————

N. 2796-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Relatore PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2004

Legislatura 14° - Relazione N. 2796-A

Onorevoli Senatori. – All'origine dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET sono state le riunioni di coordinamento con quei Paesi con i quali già esistono importanti rapporti di collaborazione scientifica nei settori dell'astrofisica relativistica, mirate a promuovere lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, lo scambio di ricercatori ed esperti ed a favorire nuove attività di ricerca fondate sul coordinamento internazionale.

Gli incontri tenuti con la Santa Sede e con la Repubblica di Armenia, entrambe in possesso di Centri di osservazione, riconosciuti a livello mondiale, hanno consentito di pervenire ad un'ampia intesa internazionale.

L'Accordo prevede la costituzione del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET, essa si configura come Organizzazione internazionale indipendente, dotata di appropriata gestione, di personalità giuridica e di uno *status* internazionale, nonché di proprio statuto, quale parte integrante dell'Accordo (articolo 1). L'Accordo prevede, altresì, lo sviluppo delle attività scientifiche coordinate dall'ICRANET con la Santa Sede e la Repubblica di Armenia che hanno firmato l'Accordo e con gli altri Paesi ed organismi che saranno favorevoli ad aderire successivamente ed a fornire il loro supporto scientifico, tecnologico e finanziario per sostenere le previste attività di ricerca e di formazione. In base agli articoli 2 e 3 all'ICRANET possono, infatti, aderire Paesi, organismi internazionali e centri di ricerca affiliati, interessati allo sviluppo della cooperazione scientifica internazionale e delle ricerche nel campo dell'astrofisica relativistica; il Brasile ha già manifestato la propria intenzione ad aderire.

Sul piano nazionale, si rileva che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1992, è stato costituito il Consorzio internazionale di astrofisica relativistica (ICRA) presso il Dipartimento di fisica dell'Università «La Sapienza», che opera con personalità giuridica nazionale e riceve un contributo finanziario dall'indicato Ministero dell'università per svolgere le attività di ricerca con gli istituti ed organismi di ricerca associati che collaborano a tale fine. L'Accordo prevede il coordinamento delle attività di ricerca nei settori dell'astrofisica relativistica, utilizzando la sede di Pescara, per promuovere ulteriori collaborazioni con altri organismi e centri di ricerca delle varie Nazioni, che dispongono di strumentazioni ed attrezzature che hanno richiesto ingenti risorse finanziarie per i relativi investimenti.

Con il presente provvedimento si prevede, da parte italiana, l'apporto di un contributo continuativo per il sostegno delle attività amministrative ed operative del nuovo Organismo ICRANET, che svolge le indicate attività di ricerca e di coordinamento sul piano internazionale. Restano operative, presso l'Università «La Sapienza» di Roma, le sole attività nazionali di insegnamento e di ricerca. Si precisa, al riguardo, che al Comitato di direzione, oltre al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 5, comma 1, lettera e), dello statuto), è prevista la partecipazione di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e di un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in rappresentanza dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), dello statuto.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano, con una dichiarazione, specificherà che al Comitato di direzione parteciperà un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ai sensi del citato articolo 5 dello statuto.

Passando ad una sintetica disamina dell'articolato, l'articolo 2 indica l'ubicazione della sede dell'ICRANET nella città di Pescara. Infatti, per lo svolgimento delle attività scientifiche, il comune di Pescara metterà a disposizione dell'organismo, in via gratuita, una sede adeguata di circa 1.200 metri quadri, interamente ristrutturata, ubicata in piazza della Repubblica, n. 10. Cruciale è l'articolo 3 che indica gli scopi dell'Accordo nella promozione della cooperazione scientifica internazionale nel settore dell'astrofisica relativistica; nello sviluppo delle attività di ricerca presso le organizzazioni scientifiche internazionali; nel coordinamento delle ricerche teoriche, sperimentali ed osservative con le università ed i centri di ricerca internazionali associati che operano nelle varie aree geografiche; nella messa a disposizione delle attrezzature già disponibili presso le istituzioni scientifiche degli Stati membri, per consentire la formazione dei ricercatori nazionali nonché la mobilità degli scienziati tra i Paesi aderenti.

Gli articoli 4, 5 e 6 indicano la struttura organizzativa, che prevede la costituzione del Comitato di direzione e le relative partecipazioni italiane, analiticamente indicate in precedenza, nonché le funzioni operative e le maggioranze richieste per le votazioni (articolo 7).

Le disposizioni dell'articolo 12 prevedono la costituzione della Segreteria, nonché le procedure per l'assunzione del personale e le condizioni di impiego. Viene altresì prevista l'adozione di un regolamento in materia di parametri salariali, assicurazione, schemi pensionistici ed altre condizioni di impiego, in linea con quanto previsto dagli organismi che operano nell'ambito delle Nazioni Unite. L'articolo 13 disciplina in via analitica le fonti finanziarie per il sostegno delle attività amministrative ed operative dell'ICRANET.

L'articolo 14 prevede la stipula di accordi di collaborazione con altre organizzazioni, fondazioni ed agenzie internazionali, nazionali o regionali interessate.

La materia relativa alla concessione dei diritti, privilegi ed immunità in favore dell'ICRANET sarà prevista da un apposito Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'ICRANET, secondo le disposizioni già adottate per altri organismi delle Nazioni Unite che operano sul territorio nazionale.

L'articolo 16 disciplina la introduzione di emendamenti da apportare allo statuto medesimo, nonché le condizioni per la loro entrata in vigore.

Infine, la possibilità della revisione del testo dello statuto può essere attuata con l'accordo e con il voto unanime di tutte le Parti contraenti, in conformità a quanto previsto in precedenti e simili Accordi internazionali.

La Commissione ha modificato il provvedimento allo scopo di accogliere le indicazioni contenute nel parere della 5^a Commissione permanente.

Per quanto esposto, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.

Provera, relatore

Legislatura 14° - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 617 del 16/06/2004

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,34.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2796) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso Statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003

PRESIDENTE. Poiché il relatore Provera non intende intervenire, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Antonione rinunciato ad intervenire, passa all'esame, nel testo proposto dalla Commissione, e alla votazione degli articoli.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

PRESIDENTE.

Passa alla votazione finale.

MANZIONE (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole su un provvedimento di ratifica ampiamente condiviso.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2796 nel suo complesso.

Legislatura 14° - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 617 del 16/06/2004

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2796) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2796.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche in questo caso si tratta di un provvedimento generalmente condiviso, che provvede alla ratifica ed all'esecuzione dell'Accordo istitutivo del *Network* internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica.

Non posso quindi che confermare l'appoggio della Margherita anche a questo provvedimento e dunque dichiarare il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Legislatura 14° - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 617 del 16/06/2004

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003 (2796)

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Legislatura 14° - Disegno di legge N. 2796

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV

2796

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 16 giugno 2004, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003

Legislatura 14° - Disegno di legge N. 2796

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

Art. 2. *(Ordine di esecuzione)* 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE